



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 gennaio 2008  
(OR. fr)**

**16680/07**

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0226 (CNS)**

**PECHE 392**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:                   REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla conclusione  
                                  dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità  
                                  europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d'Avorio, dall'altro

---

**REGOLAMENTO (CE) N. .../2008 DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca  
tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d'Avorio, dall'altro**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> Parere del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità ha negoziato con la Costa d'Avorio un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi comunitarie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Costa d'Avorio in materia di pesca.
- (2) A seguito di tali negoziati, il 5 aprile 2007 è stato siglato un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.
- (3) È nell'interesse della Comunità approvare tale accordo.
- (4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d'Avorio, dall'altro<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. pag. ... della presente Gazzetta ufficiale.

## *Articolo 2*

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

|   |  |             |          |
|---|--|-------------|----------|
| - | 25 pescherecci con reti a circuizione      | Francia:    | 10 unità |
|   |  | Spagna:     | 15 unità |
| - | 15 pescherecci con palangari di superficie | Spagna:     | 10 unità |
|   |  | Portogallo: | 5 unità  |

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.

## *Articolo 3*

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 1 notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Costa d'Avorio secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

*Articolo 4*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---